

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Rep. N.4686.....

Ufficio Centrale per i Beni A.A.A.A.S.

SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI,

ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

per le Province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara

Codice fiscale n. 80001590506

Lavori di

RESTAURO A N° 3 DIPINTI OLIO SU TELA RAFF.

BALLEGORIA DI PISA" - "FERDINANDO II°" - "COSIMO II°"

FACENTI PARTE DELLA PERIZIA n° 4/D - PISA - PALAZZO

REALE - RESTAURO A TELE ED ARREDI -

ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

L'anno

1990

il giorno

23

del mese di

OTTOBRE

Visto il Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi

dell'Amministrazione Centrale e periferica del Ministero per i Beni

Culturali ed Ambientali approvato con D.P.R. 17 Maggio 1978 n. 509;

Vista la perizia n. **4/D** compilata da questa Soprintendenza

in data **28/9/89** dell'importo di L.

Vist

o IL D.M.

n. in data **27-8-80** con la quale il

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale Beni

A.A.A.A. e S., comunica che è stata approvata l'esecuzione dei lavori

di restauro suddetti.

Il Sottoscritto Arch.

GIOVANNA PIANCASTELLI

nella sua qualità di Soprintendente ai Beni Ambientali, Architetto-

LA DITTA

IL SOPRINTENDENTE

Dott. Arch. Giovanna Piancastelli Politi

Rep. N. 4888
nizi, Artistici e Storici, per le province di Pisa, Lucca, Livorno e
Massa Carrara, in rappresentanza del Ministero B.C.A., Ufficio Cen-
trale Beni A.A.A.A. e S. e **LA DITTA ERMETE CRISANTI**

ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI
per le Province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara
hanno convenuto e pattuito quanto segue:

ARTICOLO 1

Il sottoscritto Arch. **GIOVANNA PIANCASTELLI**
nella sua qualità di Soprintendente c.s. affida, in nome e per conto
dell'Amministrazione dell'Ufficio Centrale Beni A.A.A.A. e S., al Sig.

ERMETE CRISANTI

Codice fiscale n.

l'esecuzione dei lavori descritti nella perizia, redatta dal Direttore
dei lavori Sig. **DOTT. MARIAGIULIA BURRESI**

il quale ne assume piena ed esclusiva responsabilità agli effetti tecni-
ci e per corrispondenza e congruità dei prezzi.

L'importo complessivo delle opere è convenuto in L. XXXXXXXXXX

al netto del ribasso offerto del

L'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'offerta di ribasso, arro-
tondamento cifra etc., sarà maggiorato dell'imposta sul valore ag-
giunto, a carico del Committente ai sensi del D.P.R. 26-10-1972 n. 633.

Detto importo verrà liquidato come segue:

sulla scorta di stati di avanzamento, oppure dello stato finale dei lavori, con la trattenuta del 5% sull'ammontare degli stati suddetti, a titolo di garanzia.

Dopo la regolarizzazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo e l'accertamento che l'Impresa non ha cessione di crediti verso terzi, verranno liquidate le somme trattenute sugli stati di avanzamento e sullo stato finale dei lavori a titolo di garanzia.

ARTICOLO 2

I lavori dovranno essere terminati entro 180 gg.
dalla data del verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo l'Impresa assuntrice dei lavori sarà soggetta al pagamento di una penale di Lire 20.000 giornaliera.

ARTICOLO 3

I lavori verranno eseguiti in conformità delle norme che di volta in volta impartirà la Direzione tecnica di questa Soprintendenza, salva e riservata all'Amministrazione medesima, la facoltà di modificare la natura dei lavori stessi in modo di meglio adattare le opere di restauro in base ad eventuali successive risultanze rispondenti alla perfetta regola d'arte. Si precisa che i lavori possono essere variati come qualità e quantità, previa compilazione delle relative varianti.

ARTICOLO 4

Sarà obbligo dell'assuntore dei lavori di adottare, nella esecuzione delle opere, tutti i provvedimenti prescritti dalle relative leggi e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e quelle di terzi, nonché tutti

quegli accorgimenti necessari al fine di evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati, secondo le norme legislative attualmente in vigore. Ogni più ampia responsabilità per quanto sopra specificato, ricadrà pertanto sull'Impresa restando sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori stessi.

La Ditta si obbliga anche contrattualmente alla scrupolosa osservanza delle Assicurazioni Sociali derivanti da leggi e da contratto collettivo di lavoro, infortuni, ecc.

ARTICOLO 5

Saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

a) L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che potranno essere ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali da impiegarsi.

b) L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinato dalla Direzione dei lavori, di solai e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;

c) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali, di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza;

d) Le spese per la fornitura di fotografie in duplice copia e negativi delle opere in corso, nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei lavori;

e) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di occupazione temporanea di suolo pubblico, passo carrabile, allacciamento elettrico ecc.);

f) La provvista dei disegni relativi ai lavori eseguiti, atti a documentare tutte le opere compiute e contabilizzate.

ARTICOLO 6

« Invariabilità dei prezzi »

I prezzi unitari stabiliti nel presente contratto si intendono accettati dal cottimista in base a calcoli di sua convenienza e sono quindi a tutto suo rischio invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il cottimista stesso non abbia tenuto presente. Tuttavia è facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi stessi in conformità delle norme legislative vigenti.


ARTICOLO 7

Nel caso che il cottimista manchi in qualsiasi modo all'adempimento dei patti contrattuali, il contraente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di provvedere d'Ufficio, in tutto o in parte, alla esecuzione dei lavori a rischio del cottimista ed anche di rescindere il presente contratto con semplice lettera, ciò senza che il cottimista possa accampare pretese di alcuna sorta all'infuori del diritto di pagamento delle opere regolarmente eseguite ed approvate dalla Direzione dei lavori.

ARTICOLO 8


E' fatto assolutamente divieto di subappaltare tutti od una parte dei lavori descritti nel presente atto, specificatamente quelli in-

LA DITTA



IL SOPRINTENDENTE

Dot. Arch. Giovanna Piancastelli Politi



renti le effettive opere di restauro, salva specifica autorizzazione scritta dalla Direzione tecnica di questa Soprintendenza. Qualora l'assuntore dei lavori non si attenga a quanto sopra specificato, la Direzione tecnica riconoscerà e liquiderà solo le opere eseguite dall'Impresa assuntrice dei lavori, mentre le eventuali opere ancora da eseguire, pur facenti parte del contratto, verranno annullate.

ARTICOLO 9

« Conto finale e collaudo delle opere »

L'ultimazione dei lavori verrà constatata dalla Direzione dei lavori con apposito verbale.

Nel termine di due mesi dalla data di ultimazione dei lavori sarà redatto dalla direzione tecnica il conto finale.

La visita di accertamento per la compilazione del certificato di regolare esecuzione di competenza di questa Soprintendenza, o dell'eventuale collaudo, avrà luogo non oltre il sesto mese dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

ARTICOLO 10

« Cauzione »

Ai termini del penultimo comma dell'art. 54 del regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 25 marzo 1924 n. 827 e modificato con

D.L. 29 luglio 1948 n. 1309, la Ditta

ERMETE CRISANTI

viene esonerata da prestare cauzione di cui all'art. 7 del Capitolato Generale a Stampa, il cui importo dovrebbe essere di L. XXXXXXXXXX

Per tale agevolazione la Ditta

ERMETE CRISANTI

consente che sul prezzo di cottimo fiduciario in sede di conto finale, venga effettuata una speciale ritenuta corrispondente al 5% (cinque per cento) all'anno sull'importo anzidetto della cauzione per il periodo decorrente dalla data del contratto fino ad un mese dopo la scadenza del termine ultimo stabilito per la visita di controllo.

ARTICOLO 11

Il Sig.

ERMETE CRISANTI

che per tutti gli effetti del presente atto elegge il proprio domici-

lio in

LUCCA

via

S. ANDREA

dichiara e conferma di accettare la esecuzione

dei lavori suddetti per l'ammontare di L.

Il presente atto viene stipulato salva l'approvazione e la registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto ministeriale di approvazione della perizia, con nessuna responsabilità da parte dell'amministrazione qualora il D.M. non venisse registrato dagli Organi di Controllo.

ARTICOLO 12

I pagamenti verranno effettuati a completamento della procedura inerente l'approvazione del progetto sopracitato (art. 9 del D. P. R. 17-5-1978, n. 509).

ARTICOLO 13

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'assuntore delle opere,

SIG. ERMETE CRISANTI

ARTICOLO 14

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Restauro a n° 3 dipinti raff. "Allegoria di Pisa",

"Cosimo II°" - "Ferdinando II°" -

Per i due ritratti si provvederà alla velinatura preventiva, smontaggio telaio e pulitura retro, rintel-

laggio, costruzione di n° 2 telai, montaggio sui te-

lai, svelinatura, stuccatura e livellatura preventi-

va. Sui tre dipinti verranno effettuate le seguenti

operazioni: pulitura - restauro pittorico - per cir-

ca 10 mq. di superficie pittorica. Nella perizia è

compresa la documentazione fotografica consistente

in n° 18 foto cui dovranno essere consegnate a que-

sto Ufficio n° 2 positivi 18X24 ed n° 1 negativo for-

mato 6X6 e n° 21 DIA.

ELENCO COSTI ELEMENTARI

-Velinatura

-Smontaggio da telaio - pulitura retro:

-Rintelaggio

-Costruzione telaio

-Svelinatura

-Stuccatura e livellatura

-Pulitura


-Restauro pittorico e vernic.

Foto

L'atto risulterà nullo qualora nei confronti della Ditta esecutrice dei lavori suddetti ai sensi dell'Art. 2 della Legge 23/12/1982 n° 936 sussistano procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'Art. 3 della Legge 27/12/1956, n° 1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo comma Art. 10 nonché gli Artt. 10 ter e 10 quater della Legge 31/6//1965, n° 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ASSUNTORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL SOPRINTENDENTE

IL DIRETTORE AMM.VO